

COPIA



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

DEL 06.08.2008

OGGETTO: REVOCA ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.20 DEL 12.01.1991 ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI.

L'anno duemilaotto il giorno SEI del mese di AGOSTO, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, previa convocazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 26.8.1992, n. 7, si è riunito, in seduta pubblica, con la presenza dei Consiglieri, in prosecuzione della seduta del 05.08.2008:

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) DI LIBERTO	GIOVANNI GIUSEPPE	SI	
2) LA ROCCA	PIETRO	SI	
3) FERRARO	SALVATORE	NO	ES SI
4) DI LIBERTO	CIRO MAURIZIO	NO	SI
5) CAPIZZI	GIAN ANTONIO	NO	SI
6) SALAMONE	GIOVANNA CARLA	SI	
7) MADAFFARI	LUANA	NO	SI
8) PORGI	MAURIZIO	NO	SI
9) CIANCIMINO	GIUSEPPE MARIO	NO	SI
10) NEBBIA	GREGORIO	SI	
11) CHINNICI	GAETANO	SI	
12) CHINNICI	SALVATORE	NO	SI
13) BENIGNO	DOMENICO	SI	
14) DI LIBERTO	PIETRO	SI	
15) BACIONE	GIUSEPPE CLAUDIO	SI	
16) MIGLIORE	GIOVANNI SALVATORE	SI	
17) BONADONNA	NADIA	NO	SI
18) MAZZOLA	GAETANO	NO	SI
19) LA BARBERA	FRANCESCO	SI	
20) BRUNO	GIUSEPPE	SI	
	TOTALE	11	09

Assume la presidenza il Sig. **GIOVANNI GIUSEPPE DI LIBERTO**

Partecipa il Segretario Generale Avv. **MARIA CRISTINA SCIAJNO**

Scrutatori Sigg. **DI LIBERTO PIETRO - CHINNICI GAETANO E SALAMONE GIOVANNA CARLA**

SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto:

**“REVOCA ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.20 DEL 12.01.1991 ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
COMUNALE SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI”**

L’ASSISTENTE SOCIALE

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 12.01.1991, esecutiva, è stato approvato il “Regolamento Comunale per l’Affidamento Familiare dei Minori”;

Che, in esecuzione di detto regolamento, nel corso degli anni, su proposta dell’Assistente Sociale e tenuto conto della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria competente, sono stati emanati da questa Amministrazione Comunale diversi provvedimenti di affidamento di minori, residenti in questo Comune ed appartenenti a nuclei familiari disagiati, al fine di assicurare agli stessi un’adeguata tutela ed assistenza psico-fisica;

Considerato che, con nota dell’8.08.2007, prot. n.1446, pervenuta in data 24.09.2007, prot. n.8847, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha richiesto a questo Ente di trasmettere copia del regolamento adottato in esecuzione del Decreto n.481 del 28.02.2005 con il quale è stato modificato ed integrato il precedente Decreto del 24.04.1987, atteso che quest’ultimo non consentiva di soddisfare le nuove problematiche alla luce della normativa in materia vigente di cui alla Legge 28.03.2001, n.149 “Modifiche alla Legge 04.05.1983, n.184, recante la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché il titolo 8 del libro primo del Codice Civile”;

Accertato che il suddetto Decreto n.481/05 ha modificato ed integrato in maniera sostanziale la normativa in questione e, quindi, il Regolamento Comunale in atto vigente;

Ritenuto, pertanto, dover revocare il suddetto atto deliberativo n.20/91 ed approvare il nuovo Regolamento sull’Affidamento Familiare dei Minori;

PROPONE

1. Di revocare l’atto deliberativo consiliare n.20 del 12.01.1991.
2. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale sull’affidamento familiare dei minori elaborato in ottemperanza alla normativa di cui al Decreto n.481 del 28.02.2005, che si compone di n.09 articoli e che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale..

L’Assistente Sociale
D.ssa Vincenzina Migliore

PARERE

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.12 della L.R. 23.12.2000, n.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa N. Cusimano

IL PRESIDENTE

Invita il Consesso a trattare l'argomento posto al 5° punto dell'o.d.g. avente ad oggetto: "Revoca atto deliberativo del Consiglio Comunale n.20 del 12.01.1991 ed approvazione nuovo Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori".

Entra in aula il Consigliere Benigno Domenico. Sono presenti n.11 Consiglieri.

Ottiene la parola il Consigliere La Barbera il quale propone di emendare l'art.5, comma 3, nel senso di eliminare dopo la parola "erogare" la dicitura "se richiesto".

Il Responsabile del Servizio – presente in aula – chiarisce che detta dicitura è stata inserita per consentire alle famiglie affidatarie che non vivono in uno stato di agiatezza di potere accedere al contributo previsto.

Il Consigliere La Barbera dichiara, pertanto, di ritirare l'emendamento proposto.

A questo punto, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

PRESENTI E VOTANTI.....N.11
VOTI FAVOREVOLI.....N.11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta deliberativa;

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

1. Di revocare l'atto deliberativo consiliare n.20 del 12.01.1991.
2. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori elaborato in ottemperanza alla normativa di cui al Decreto n.481 del 28.02.2005, che si compone di n.09 articoli e che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(PROVINCIA DI PALERMO)



REGOLAMENTO COMUNALE
SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE
DEI MINORI

APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO CONSILIARE N. 38 DEL 06.08.2008

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA 15.09.2008

DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 02.10.2008

Art. 1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con i figli, o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale (All. n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal Tribunale

per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del Servizio Sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 4

L'Affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 Novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio Servizio Sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, ecc);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abilitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del Servizio Sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

- collaborare con i Servizi Sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai Servizi.

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vsta la proposta di affidamento familiare avanzata dal Servizio Sociale relativa al minore..... nato a il residente inprov. in via n.

Preso atto dell'assenso manifestato il da genitore (o tutore) e sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario nato a il e residente a in Via n.....

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

.....
.....
Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della Legge n.149/2001, di modifica alla Legge n. 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) del minore al dal al Sig. salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno l'Assistente Sociale del Comune con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità all'autorità affidante.

Il Comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a € quale contributo al mantenimento dell'affidato.

.....
(Firma del Dirigente Amministrativo del Comune)

Il Giudice Tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

.....
(Firma del Giudice Tutelare)

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE
(per gli affidamenti amministrativi)

Il Sig./La Sig.ra abitante in
via tel.

Il Sig./La Sig.ra abitante in
via tel.

genitori o tutori del minore

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della Legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore..... alla famiglia

..... abitante a
in via tel.

si impegna/ si impegnano

1. a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, concordati con gli operatori del Servizio Sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
2. a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
3. ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazioni al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezioni dei casi d'urgenza;
4. a rispettare le condizioni previste nel provvedimento sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

Li.....

.....
(Firma de..... affidant.....)

N.B. : I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal Servizio Sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

.....I..... sottoscritt.....abitante a
..... via n.
tel.

si impegna/ si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n..... del nonché degli artt. 2, 4 e 5 della Legge n. 149/2001, di modifica della Legge n. 184/1983;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del Servizio Sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le Istituzioni Scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al Servizio Sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal Comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a che sarà riscossa da/i sottoscritt..... ogni mese presso la Tesoreria Comunale oppure versato direttamente sul conto corrente n..... Codice IBAN.....

Li

Firma/e

.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Sig. G.G. Di Liberto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Rag. P. La Rocca

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Avv. M. C. Sciajò

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18.08.2008 e vi rimarrà pubblicata per gg.15 consecutivi.

Li 18.08.2008

IL MESSO COMUNALE
F.to: G. Ficarella

Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. 3.12.1991, n.44, come modificato con l'art.127, comma 21, della L.R. 28.12.2004, n.17:

è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, per gg.15 consecutivi, con decorrenza dal 18.08.2008;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

diverrà esecutiva il 29.08.2008, decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Li 18.08.2008

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to: D.ssa V. Casella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 18.08.2008

IL RESP. DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



[Handwritten signature]